



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Atto n° 17 Seduta del 15/07/2020

Presenti n°7 su un totale di 13 componenti.

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Zacchi Fabio	x	
2	Canossa David	x	
3	Arrivabeni Daniele		x
4	Bassoli Elena	x	
5	Caleffi Valentina	x	
6	Mirto Mariarosaria	x	
7	Prevedi Rosaria	x	

		Presenti	Assenti
8	Roversi Massimo	x	
9	Vicenzi Giulio		x
10	Talassi Orietta		x
11	Ghidini Paolo		x
12	Cevolani Francesco		x
13	Poletti Nadia		x
14			

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco

OGGETTO

**APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
ANNO 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione sull'oggetto cui si fa rinvio, riportata nella odierna delibera consiliare di formalizzazione del processo verbale, n. 13;

Premesso che l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Preso atto pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l'IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che la nuova IMU, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, l'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, il quale conferma che il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili siti nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddegnata norma, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ovvero i fabbricati, le abitazioni principali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura dello 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Ritenuto di avvalersi della potestà regolamentare per riproporre le disposizioni agevolative già previste nella precedente disciplina della IUC, tra cui l'assimilazione all'abitazione principale

dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la facoltà di ridurre l'aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Ritenuto opportuno, nell'ottica di sostenere lo sviluppo produttivo locale e di contenere la pressione fiscale a favore delle attività imprenditoriali operanti sul territorio, di continuare a prevedere riduzioni di aliquota, limitatamente alla quota spettante al Comune, per i fabbricati di categoria catastale "D" di nuova costruzione e per gli ampliamenti di fabbricati "D" esistenti;

Ritenuto opportuno, altresì, nell'ottica di sostenere le attività economiche del tessuto locale, prevedere l'azzeramento dell'aliquota per le seguenti fattispecie divenute imponibili ai fini IMU in base alle nuove disposizioni normative:

-fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994;

-fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce");

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2019 sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019, inclusa la maggiorazione TASI pari allo 0,8 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 il quale prevede per l'annualità di imposta 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;

Considerata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere invariata la pressione fiscale a carico dei contribuenti e tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie per garantire i servizi erogati e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data odierna;

Ritenuto per quanto sopra espresso di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2020:

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	IMU (per mille)
Abitazione Principale e relative pertinenze	esente
Abitazione Principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Fabbricati di cat. A e relative pertinenze (massimo un fabbricato per ogni cat. C/2, C/6 e C/7), concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado ivi residenti	5,30
Fabbricati di cat. A diversi dall'abitazione principale, da comodati gratuiti e da A/10	11,40
Fabbricati di cat. A/10	10,60

Fabbricati di cat. C/2, C/6 e C/7 (diversi da pertinenze di abitazione principale o di comodati gratuiti)	11,40
Fabbricati di cat. da C/1, C/3, C/4 e C/5	10,60
Fabbricati di cat. da D/1 a D/9	11,40
Fabbricati di cat. D di nuova costruzione e/o ampliamenti	7,60
Fabbricati di cat. B	10,60
Aree Fabbricabili e terreni agricoli	10,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale e "beni merce"	0,00

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019, la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è stabilita nella misura pari a euro 200,00, la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica ALER ;

Richiamati:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale " A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, ,mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- L'art. 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che " Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso i mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Dato atto che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinario previsto dal summenzionato art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Su illustrazione e proposta del Sindaco;

Con n. 7 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:
 - Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 %;
 - Aliquota fabbricati di categoria A e relative pertinenze (un solo fabbricato per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado ivi residenti: 0,53%
 - Aliquota fabbricati di categoria catastale A diversi dall'abitazione principale, esclusi A/10, non concessi in comodato gratuito di cui al punto precedente: 1,14%;
 - Aliquota fabbricati di categoria A/10: 1,06%
 - Aliquota fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (diversi da pertinenze di abitazione principale o di comodati gratuiti): 1,14%
 - Aliquota fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5: 1,06%
 - Aliquota fabbricati di categoria catastale da D/1 a D/9: 1,14%
 - Aliquota fabbricati di categoria catastale D di nuova costruzione e/o ampliamenti: 0,76%
 - Aliquota fabbricati di categoria B: 1,06%
 - Aliquota aree fabbricabili e terreni agricoli: 1,06%
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994: 0,00%;
 - Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce"): 0,00%
3. Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019, la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è stabilita nella misura pari a euro 200,00, la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica ALER .
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.
5. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Con successiva e separata votazione, di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Poggio Rusco, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- [] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Poggio Rusco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE